



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**TRENTINO**

UNIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ  
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0007556/A

Trento, 09/05/2019

Trento, 9 maggio 2019  
Prot. n. 437 /I/GP/db

**Egregio Signore**  
**Iob Ivano**  
**Presidente Terza Commissione Permanente**  
**Consiglio Provinciale**  
**Via Torre Verde, 16**  
**38122 TRENTO**

**Oggetto:** consultazione in merito al disegno di legge n. 18 recante "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività".

Egregio Presidente,  
Egregi Consiglieri,

ringraziamo Lei e tutta la Commissione per l'invito e per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere le nostre considerazioni in merito al disegno di legge in oggetto.

Ogni passo in avanti sulla strada della semplificazione è sempre salutato con estremo interesse e gratitudine da parte delle imprese. Corre, tuttavia, l'obbligo evidenziare che la semplificazione non può ottenersi solo attraverso la mera cancellazione di incumbenti ritenuti a posteriori onerosi o, semplicemente, inutili, ma va compiuta una analisi preventiva sugli effetti che la disposizione normativa produce sulle attività di impresa, evitando sin dall'origine di introdurre quegli incumbenti.

Entrando subito in argomento si osserva:

#### **Articolo 1**

Apprezzabili gli sforzi di semplificazione introdotti in questo articolo. Ci permettiamo tuttavia di aggiungere che nell'ambito dei criteri di aggiudicazione potrebbe ricomprendersi anche quello della prossimità delle imprese ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Articolo 2**

L'articolo in esame si propone di introdurre un sistema semplificato per l'abilitazione al MEPAT prevedendo la presentazione da parte degli operatori economici di un'unica dichiarazione ai fini dell'abilitazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione e, qualora richiesti, al possesso dei criteri di selezione, nonché qualsiasi altra informazione necessaria.

**In base alla proposta in esame l'operatore è chiamato a rinnovare la propria dichiarazione in ordine alla assenza di motivi di esclusione ogni tre mesi o in caso di variazione dei dati forniti in sede di abilitazione.**

Si rileva che attualmente l'operatore iscritto al MEPAT deve provvedere al rinnovo delle autocertificazioni e dichiarazioni rese ogni 6 mesi: il termine di tre mesi previsto invece dall'articolo in esame, essendo più restrittivo, non è indice di semplificazione ma ha l'effetto di aggravare l'onere degli operatori economici che sono costretti in tempi ancora più ristretti degli attuali a rinnovare le loro autocertificazioni/dichiarazioni ai fini della abilitazione e permanenza nel mercato elettronico.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, **la scrivente chiede che il termine per il rinnovo delle dichiarazioni rese in sede di abilitazione al MEPAT sia fissato in 12 mesi anche alla luce dell'istituzione, prevista nell'articolo 15 del ddl in esame, del "nucleo" preposto all'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese alla pubblica amministrazione.**

Nel contesto della presente proposta normativa, che dovrebbe avere l'obiettivo di introdurre semplificazioni finalizzate ad incrementare la competitività delle imprese, la scrivente non può esimersi dall'esprimere alcune considerazioni sulla piattaforma di e-procurement provinciale.

L'espansione del mercato elettronico provinciale con l'inserimento di categorie sempre più vaste di prodotti e servizi ha, di fatto, indotto un numero sempre più significativo di imprese locali ad attivarsi e confrontarsi con questo nuovo strumento che fin dalla sua costituzione si è configurato, soprattutto per le micro e piccole imprese, come l'ennesimo appesantimento nella gestione dell'attività d'impresa.

Il MEPAT, peraltro, si affianca alla piattaforma di e-procurement nazionale, gestita da CONSIP, che risulta essere meno farragিনosa e più intuitiva dal punto di vista procedurale, ulteriore motivo per cui lo stesso MEPAT è vissuto dalle nostre imprese come un ulteriore aggravio del carico burocratico quotidiano che scoraggia e demotiva le nostre imprese nella contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni locali.

Il mercato elettronico dovrebbe essere uno strumento di agevole accesso per tutte le imprese, semplice ed intuitivo nelle varie procedure di contrattazione e soprattutto non appesantito da richieste di presentazione di atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede o è in grado di reperire autonomamente.

Significativa in proposito l'esperienza negativa vissuta dalle **agenzie di viaggio**, aderenti a FIAVET Trentino, che dal mese di luglio 2018 a seguito dell'attivazione della categoria merceologica "Servizi di organizzazione viaggi" devono ricorrere al MEPAT per l'erogazione del servizio gite scolastiche e altri viaggi di interesse storico/artistico/didattico, trasferte, ecc. richiesti dalle varie stazioni appaltanti.

Gli operatori del settore lamentano una farraginosità e complessità tale delle procedure di aggiudicazione dei bandi da rendere molto difficoltosa l'erogazione stessa dei servizi richiesti.

Le agenzie di viaggio è noto si configurano come intermediari/assemblatori di servizi (viaggio, pernottamenti, visite guidate, ecc.) di cui non hanno disponibilità diretta e per l'erogazione dei quali devono ricorrere per ovvi motivi a fornitori terzi che stabiliscono prezzi e condizioni (opzioni di prenotazione alberghiere o extralberghiere, numero stanze, biglietti aerei e ferroviari, prezzi, ecc.): ne consegue la difficoltà, se non in certi casi l'impossibilità, di rispettare le richieste delle stazioni appaltanti (soprattutto in termini di garanzia del prezzo e disponibilità dei posti) con tutte le conseguenze e problematiche connesse.

Riteniamo, pertanto, che questa sia l'occasione ed il contesto più opportuno per richiedere al legislatore provinciale la cancellazione della categoria merceologica "Servizi di organizzazione viaggi" dal MEPAT, per consentire agli operatori del settore una più agevole contrattazione con le pubbliche amministrazioni, in particolare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In subordine, qualora si ritenga di non procedere alla cancellazione della predetta categoria merceologica, la scrivente chiede che si ponga rimedio alle principali criticità riscontrate dalle agenzie di viaggio ed in particolare:

- 1) **eliminare l'obbligo di predisposizione del catalogo elettronico** la cui compilazione, per questa tipologia di prodotto/servizio, è **eccessivamente complessa** e che, si evidenzia, non è nemmeno prevista per l'abilitazione agli analoghi bandi del mercato elettronico nazionale;

- 2) **la previsione di una garanzia fideiussoria del 10% sul valore dell'appalto è ritenuta non necessaria, anzi ridondante, in quanto le agenzie di viaggio sono obbligate, in base alla normativa di settore, a dotarsi di sistemi di garanzia (fondo) per tutelare i propri clienti.** Si suggerisce in alternativa di obbligare la stazione appaltante a richiedere come condizione tassativa/requisito per l'ammissione alla gara l'iscrizione ad un fondo di garanzia per l'insolvenza ed il fallimento;
- 3) **è ritenuta altresì ridondante la richiesta di penali per inadempienza contrattuale e/o ritardi nell'esecuzione del servizio richiesto, in quanto le agenzie di viaggio sono già dotate, sempre nel rispetto della normativa di settore, di polizza assicurativa per responsabilità civile e penale, che è peraltro condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività medesima;**
- 4) **ai fini delle semplificazione dell'accesso al mercato elettronico provinciale, si richiede che vengano uniformate le norme di gara per i servizi di organizzazione viaggi, quali gite scolastiche, viaggi di interesse didattico/storico/culturale, ecc., in modo che ogni istituto scolastico appaltante proceda secondo un "format" definito.** Allo scopo, il Dipartimento della conoscenza della Provincia potrebbe farsi carico di predisporre capitolati di gara "uniformi" o apposite linee guida, sentiti anche i rappresentanti delle Agenzie di viaggi, cui gli istituti scolastici debbano attenersi nelle relative richieste di servizio.

#### **Art. 7**

L'articolo in parola tratta le modifiche da apportare all'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici n. 26 del 10 settembre 1993. Le modifiche intervengono in ordine alle verifiche della documentazione indicata al comma 5, 5 bis e comma 6, dell'articolo 43, ai fini della corresponsione del corrispettivo dovuto all'appaltatore.

La scrivente ritiene necessario, proprio a fini di tutela dei lavoratori, integrare la modifica proposta del comma 5 e 5 bis dell'art. 43 citato, affinché oltre all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (positivo) sia dell'appaltatore o del concessionario esecutore (o eventuali subappaltatori) ed alla verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ed alla correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della legge n.2/2016, **si proceda anche alla verifica della corretta ed integrale applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a conferma dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, nonché verifica della corretta ed integrale applicazione della parte obbligatoria del medesimo contratto.**

Ovviamente risulterà necessario procedere anche alla modifica del successivo comma 3 dell'art. 7 del d.d.l. in parola, modificativo del comma 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici, disponendo che, qualora in sede di verifica, l'amministrazione rilevi il mancato o parziale adempimento degli obblighi di cui al comma 5 (ivi incluse le verifiche *della corretta ed integrale applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a conferma dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, nonché verifica della corretta ed integrale applicazione della parte obbligatoria del medesimo contratto*) rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento (..)

#### Articolo 14

La scrivente esprime contrarietà alla modifica dell'articolo 57 comma 11 della LP 1/2008 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze che prevede, con la nuova formulazione proposta, l'introduzione in legge delle deroghe all'utilizzo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e vacanze. Invero **sfugge addirittura lo scopo della disposizione in parola**. In trentino è oggi diventato difficile reperire alloggi destinati alla residenza. Molti, troppi alloggi sono destinati a scopi turistici e sarà **necessario quanto prima affrontare il tema delle seconde case**.

Non si evidenziano ulteriori osservazioni per gli altri temi trattati ed in particolare per quanto riguarda gli appalti e gli incentivi alle imprese, poiché oggetto di discussione e negoziazione nei Tavoli di lavoro tematici.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Giovanni Bort  
